

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato, e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti, istituita colla legge 17 maggio 1863, n° 1270. »

Quindi verrebbe l'aggiunta proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero e concepita in questi termini:

« A funzionare da Cassa di risparmio saranno prima designati gli uffici postali situati nei luoghi dove non si trovano Casse di risparmio. »

Quest'aggiunta va unita all'articolo del progetto della Commissione.

L'onorevole Mussi propone un articolo sostitutivo, che rileggo:

« Gli uffici postali del regno, man mano designati dal Governo nel periodo di un quinquennio, opereranno come ricevitori di danaro che sarà nelle 48 ore trasmesso alle congregazioni di carità dei rispettivi capiluogo di provincia incaricati di fondare in ogni provincia una Cassa di risparmio locale. »

Quindi viene un altro comma. Onorevole Mussi, lo sopprime o lo mantiene?

MUSSI. Lo soprimo.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento presentato dall'onorevole Maffei, il quale vorrebbe che dopo le parole « designati dal Governo » si aggiungesse: « e situati in località nelle quali non esistano Casse di risparmio o agenzie delle medesime. »

Il resto come sta nell'articolo.

Procederemo per ordine. Anzitutto metterò ai voti l'articolo sostitutivo dell'onorevole Mussi.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Maffei, che ho letta testè.

La metto a partito.

(È respinta.)

Metto ora ai voti l'articolo 1.

SECCO. Io chiedo la divisione dell'articolo.

PRESIDENTE. Va bene.

Rileggo dunque la prima parte dell'articolo:

« Art. 1. Gli uffici postali del regno man mano designati dal Governo opereranno come succursali di una Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato, e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti istituita colla legge 17 maggio 1863. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

Viene ora la seconda parte:

« A funzionare come Casse di risparmio saranno prima designati gli uffici postali situati nei luoghi dove non si trovano Casse di risparmio. »

La metto a partito.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 2. L'amministrazione postale terrà le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenterà lo Stato nei suoi rapporti col depositante.

« Nei tempi prescritti dal regolamento trasmetterà alla Cassa dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti, e verserà i fondi raccolti disponibili o richiederà gli occorrenti. »

(È approvato e lo sono del pari i tre articoli seguenti:)

« Art. 3. Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli interessi maturati.

« Il libretto si dà gratuitamente.

« Art. 4. I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo non potranno essere inferiori ad una lira, e progrediranno sino a lire duemila.

« Art. 5. Sulle somme versate a titolo di risparmio verrà corrisposto un interesse la cui ragione sarà determinata per ciascun anno dal ministro delle finanze di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio.

« L'interesse decorrerà dai giorni 1 ovvero 16 del mese successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento, e cesserà del pari ai giorni 1 ovvero 16 del mese precedente il rimborso.

« Al fine dell'anno l'interesse maturato si aggiungerà al capitale versato e diventerà fruttifero.

« Le frazioni di lira non portano interesse.

« Agli uffici postali sarà affisso il saggio d'interesse sia al lordo che al netto della ritenuta per la tassa dei redditi di ricchezza mobile.

« Art. 6. Le somme versate in eccedenza alle lire 2000 non produrranno interesse. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Maffei.

MAFFEI. Nella relazione si legge:

« Il massimo del libretto noi lo limitammo ai versamenti. Quanto all'accumulazione dei frutti, non vediamo ragione per simile limitazione una volta che si adotta la prescrizione del libretto dimenticato. »

Siccome io non sono per convenire nel modo di prescrizione che verrebbe stabilito nell'articolo 10, così crederei conveniente proporre un emendamento a questo articolo.

La Commissione nel fare la dichiarazione che ho